



# Comune di Villafranca Padovana

Provincia di Padova

COPIA

N. 53 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
----------------------	----------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO</b>	<b>REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO. RICOGNIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DELLA FARMACIA COMUNALE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022.</b>
----------------	--

Oggi **ventuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, di Prima convocazione in seduta Pubblica.  
Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
DORIO FAUSTO	Presente	ZELLA LORIS	Presente
SCARABOTTOLO SANDRA	Presente	MURARO ROBERTO	Assente
PIVA PAOLO	Presente	SALVO' LUCIANO	Presente
FRISO ANNA-GIULIA	Presente	PINTON RITA	Assente
VOLEBOLE ILENIA	Assente	ARCARO RENATO	Assente
SACCHETTO LUCA	Presente	CHINELLATO MARIO	Presente
FABRIS GIOVANNA	Presente		

Presenti 9 Assenti 4

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il **SEGRETARIO COMUNALE Angelucci Maria**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, **DORIO FAUSTO** nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

**SACCHETTO LUCA**  
**ZELLA LORIS**  
**CHINELLATO MARIO**

<b>OGGETTO</b>	<b>REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO. RICOGNIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DELLA FARMACIA COMUNALE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022.</b>
----------------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. "Legge Madia") che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;
- al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato Decreto legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto una ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi dell'art. 20 TUSPP entro il 31/12 di ciascun anno;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comune deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Preso atto delle "linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 176/2016" di cui alla deliberazione nr. 22/SEZANUT/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione autonomie;

Considerato che l'art. 20 co. 4 del d.lgs. 175/16 impone alle pubbliche amministrazioni di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano;

Premesso che:

- in data 29/11/2023 il Consiglio di Gestione di ETRA SPA ha preso atto che continuano a sussistere i requisiti necessari per il mantenimento delle partecipazioni societarie attualmente detenute da Etra spa nelle società Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione ASI srl, Etra Energia srl e Viveracqua Scarl, come emerge dalla relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs. 175/2016 (allegato A) e pertanto ha proposto al consiglio di sorveglianza di mantenere le partecipazioni summenzionate;
- in data 04/12/2023 il Consiglio di Sorveglianza di ETRA spa ha deliberato di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate così come proposto dal Consiglio di Gestione;
- il piano di razionalizzazione è stato, poi, trasmesso a tutti i Comuni soci per gli adempimenti di competenza;
- in data 22/12/2022 il Consiglio comunale con DCC n. 49 ha deliberato la "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii. – piano di razionalizzazione sulle partecipazioni detenute al 31/12/2021”;

Ciò premesso e considerato, si espone la seguente "Analisi periodica delle partecipazioni pubbliche ex. Art. 20 del D.LGS. 175/2016 pervenuta da Etra spa al protocollo nr. 17954 in data 05/12/2023 relativa alle partecipazioni detenute da ETRA Spa da cui si evince la volontà di mantenere la partecipazione societaria detenute in tutte e tre le società:

*“Premesso che, ETRA detiene:*

- 1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in *ETRA ENERGIA SRL* (di seguito, *ETRA ENERGIA*). La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;**
- 2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in *AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL* (di seguito, *ASI*). La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;**
- 3) una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in *VIVERACQUA SCARL* (di seguito, *VIVERACQUA*). La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.**

*Considerato che:*

- 1) L'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/2016 prevede che, ove ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche adottano un piano di assetto delle loro partecipazioni;**
- 2) il Consiglio di Gestione di ETRA, nella seduta del 28.11.2022, preso atto della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA, ha proposta al Consiglio di Sorveglianza di mantenere tutte e tre le partecipazioni societarie (di seguito, la Proposta);**
- 3) il Consiglio di Sorveglianza di ETRA, nella seduta del 05.12.2022, preso a sua volta atto del permanere dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni societarie, ha**

*confermato la Proposta e deliberato di mantenere le partecipazioni detenute da ETRA in ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA,*

- 4) *la Proposta è stata trasmessa ai Comuni Soci con comunicazione prot. n. 213792, affinché gli stessi potessero recepire le indicazioni fornite dalla governance di ETRA nei rispettivi provvedimenti sull'assetto delle società partecipate, che gli stessi sono tenuti ad adottati ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno;*

*Nel corso del 2023 nessuna azione di razionalizzazione è stata, dunque, intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA SPA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA”.*

Visto lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato con DCC n. 49 del 22/12/2022 e relativo alle società detenute alla data del 31/12/2021;

Considerato che l'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/16 pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare con cadenza annuale un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni;

Dato atto che al 31/12/2022 il Comune di Villafranca Padovana detiene le seguenti partecipazioni dirette nelle seguenti Società:

- ETRA Spa partecipazione dello 0,90%;
- FARMACIA COMUNALE VILLAFRANCA PADOVANA SRL partecipazione del 55%;

e nei seguenti Consorzi (obbligatori per legge)

- CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – BACINO PADOVA DUE partecipazione dell'1,87%, in liquidazione;
- CONSIGLIO DI BACINO BRENTA partecipazione dell'1,7%;
- CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI DELL'1,7%;

Dato atto che ETRA SPA non appare rientrare nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Esercizio 2023 e successivi: si propone di mantenere la partecipazione societaria.

DATO atto che la società ETRA Spa a sua volta detiene partecipazioni in altre società, pertanto la stessa ha esposto la seguente proposta di piano di riassetto delle società partecipate da ETRA Spa alla data del 31/12/2022 pervenuta al protocollo di questo ente in data 05/12/2023 prot. 17954:

### **“CONSIDERAZIONI SULL'ADOZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2024**

Anche per il 2023 non si segnalano novità di rilievo, intervenute in corso d'anno, relative all'assetto delle tre società partecipate da ETRA. Si ritiene, pertanto, non sussistere i presupposti previsti dall'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette. Conseguentemente, non appare sussistere alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni.

Per completezza di analisi, si rileva, che:

- 1) per **ETRA ENERGIA** non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
  - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
  - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
  - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
  - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
  - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
  - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";
- 2) per **ASI** non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
  - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
  - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
  - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
  - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
  - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
  - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";
- 3) **VIVERACQUA** continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:
  - quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forza alla società sono n. 4, oltre a n. 4 lavoratori che prestano la propria attività in distacco da altre società consorziate, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;
  - quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2022-2020 supera il milione di euro".

DATO atto che relativamente alla partecipata "FARMACIA COMUNALE DI VILLAFRANCA PADOVANA SRL":

La società non appare rientrare nei casi indicati dall'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16, in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di Euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato positivo, ad eccezione dell'esercizio 2018 (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Esercizio 2023 e seguenti: si propone di mantenere la partecipazione societaria.

Dato atto che il CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-BACINO PADOVA DUE è in fase di liquidazione mentre il CONSIGLIO DI BACINO BRENTA e il CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI sono consorzi obbligatori per legge;

Premesso che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" (nel prosieguo anche "Decreto Riordino"), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto Decreto delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un'attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell'art. 4, a *«tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale»*, con esclusione dei *«servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale»* (art. 35), nonché degli *«impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane»* (art. 36);
- i servizi pubblici locali *«rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità»* (art. 3, co. 1);
- pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001);
- i servizi pubblici locali che l'Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall'Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, co. 3), in esito ad apposita istruttoria;
- il Decreto, all'art. 2, co. 1 lettera d), definisce *«servizi pubblici locali a rete»* i *«servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente»*.

- l'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio *ambito* o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, che tale ricognizione deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto e con riferimento ai servizi affidati alle società *in house*, deve essere dato conto, altresì, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustifichino il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, co. 5);
- la *ricognizione* deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;

DATO ATTO che il Comune di Villafranca Padovana tra i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto ci sono quelli erogati dalle partecipate ETRA SPA e dalla SOCIETA' FARMACIA COMUNALE DI VILLAFRANCA PADOVANA SRL;

VERIFICATO che la società partecipata ETRA SPA è affidataria del servizio a rete "idrico integrato", conferito direttamente dal Consiglio di Bacino Brenta, pertanto, la relazione relativa ai servizi a rete verrà predisposta dal predetto Consiglio di Bacino Brenta;

VERIFICATO che la società partecipata ETRA SPA è affidataria in house del servizio a rete dei rifiuti fino al 31/12/2022 conferito direttamente dal Comune di Villafranca Padovana e a partire dal 01.01.2023 dal Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti, pertanto per l'anno 2022 la relativa relazione è di competenza del Comune di Villafranca Padovana;

Dato atto che il Comune di Villafranca Padovana si avvale della società *in house* "Farmacia Comunale di Villafranca Padovana srl" per la gestione del servizio farmaceutico nella frazione di Taggi di sotto del Comune di Villafranca Padovana;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla ricognizione di cui all'art. 30 del D.LGS. n. 201/2022, tenendo conto degli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustifichino il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

DATO atto che per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione, entro il 31/12, per analogia, anche la ricognizione dei servizi pubblici locali ricomprenderà il medesimo arco temporale e, quindi, si riferirà alla situazione esistente al 31/12/2022;

VISTE le relazioni ex art. 30 del D.LGS. n. 201/2022 allegate in sub B) (Servizio farmaceutico) e sub C) (servizio rifiuti) che costituiscono appendice della relazione di cui all'art. 20 del D.LGS. N. 175/2016;

ACQUISITO il parere del revisore dei conti sul presente provvedimento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi;

Con l'assistenza del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021 adottato nel 2022 con DCC n. 49 del 22/12/2022, come evidenziato in premessa e che si intende di seguito riportato;
2. di dare atto che si propone di mantenere le partecipazioni societarie dirette detenute al 31/12/2022 in ETRA Spa, FARMACIA COMUNALE DI VILLAFRANCA PADOVANA SRL, CONSIGLIO DI BACINO BRENTA e il CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI mentre per il CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI- BACINO PADOVA DUE si propone di continuare con la liquidazione del consorzio stesso il tutto riepilogato anche nelle schede in allegato come da modello suggerito dalla deliberazione della sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/2018 in allegato sub A);
3. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, l'analisi delle partecipazioni pubbliche detenute da ETRA S.p.A. alla data del 31/12/2022 come evidenziato in premessa e che si intende di seguito riportato e riportate anche nelle schede in allegato come da modello suggerito dalla deliberazione della sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 22/2018 in allegato sub A) con i dati pervenuti da ETRA Spa;
4. che il presente provvedimento sia trasmesso al Dipartimento del Tesoro con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
5. di approvare le relazioni ex art. 30 del D.LGS. n. 201/2022 allegate in sub B) (Servizio farmaceutico) e sub C) (servizio rifiuti) che costituiscono appendice della relazione di cui all'art. 20 del D.LGS. N. 175/2016, che saranno pubblicate sul sito del Comune di Villafranca Padovana e trasmesse contestualmente all'ANAC;
6. Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

### **RELAZIONE E DISCUSSIONE**

**SINDACO.** Passiamo al decimo punto dell'ordine del giorno.

Sostanzialmente in questa proposta manteniamo inalterate le partecipate di cui noi facciamo parte e quindi abbiamo: Villafranca Padovana come farmacia comunale; Energia Territorio Risorse Ambientali, che è Etra; Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi e Bacino Padova 2, anche se è in fase di dismissione; Consiglio di Bacino Brenta idrico; Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti. Le quote di partecipazione sono: 55 per cento per quanto riguarda la farmacia comunale di Villafranca; 0,90 per quanto riguarda Etra; 1,87 per quanto riguarda il Consiglio per lo smaltimento dei rifiuti solidi e Bacino Padova 2; per il Consiglio di Bacino idrico Brenta, 1,70; idem, uguale identico, con 1,70 il Consiglio di Bacino dei rifiuti Brenta;

Anticipando il primo quesito fatto a suo tempo dal Consigliere Salvò, siamo convinti che l'andamento anche del bilancio della farmacia ha avuto uno stop abbastanza rilevante, proprio dovuto al fatto che la chiusura del dispensario ha avuto il suo esito negativo ma soprattutto perché alla vendita di tutti gli immobili, che erano prima identificati con un unico proprietario, che dava la disponibilità anche dei parcheggi all'interno della zona limitrofa alla farmacia, non c'è più, perché i proprietari che hanno acquisito i vari immobili adesso pretendono di avere la quota parte di parcheggi previsti dai mappali.

È ovvio che nell'analisi che è stata fatta nella farmacia e soprattutto fra i soci, oltre dei segnali di allarme che ci sono stati fatti dall'amministratore unico, abbiamo deciso di adottare delle scelte un po' diverse, un po' per avvicinarsi e dare l'opportunità di avere una distanza e una copertura idonea a quasi tutto il territorio di Taggì di Sotto. Abbiamo utilizzato ovviamente una delibera di Giunta comunale del 17/04/2012 a sua firma, Salvò, dove aveva individuato le piante organiche. Ovviamente con la disponibilità e l'analisi, l'ipotetica analisi di valorizzazione commerciale e le varie richieste che sono state fatte all'ULSS, per aver garantito i requisiti per gli spostamenti, quindi mantenimento all'interno della pianta organica, soddisfazione dell'equa distribuzione degli esercizi farmaceutici, distanza minima non inferiore ai 200 metri, noi abbiamo 1,350 chilometri di distanza dalla prima farmacia, abbiamo optato, proprio per trovare una soluzione intermedia, di cambiare la sede della farmacia. Con l'Assemblea dei soci del 23/11/2023 abbiamo dato l'incarico all'amministratore unico di finalizzare la contrattualizzazione con il nuovo sito.

Il nuovo sito è stato individuato da un'analisi fatta dal 2 agosto, che avevamo dato anche là come soci all'amministratore unico, di individuare gli eventuali siti disponibili in zona, ovviamente restando dentro alla pianta organica esistente, siti ovviamente dentro al territorio di Villafranca Padovana. Perché ce ne sarebbe stato uno a confine di Villafranca Padovana, ma non sarebbe stato opportuno per il Comune di Villafranca Padovana.

**CONSIGLIERE SALVÒ.** Forse non sarebbe stato possibile. Era fuori Comune?

**SINDACO.** No, fuori Comune ma all'interno di un Comune del socio.

**CONSIGLIERE SALVÒ.** Sì, però il Comune socio ha già un'altra farmacia, che è stata aperta a Taggì di Sopra, per cui non so se poteva averne due.

**SINDACO.** No, siamo sempre all'interno del Piano territoriale che ha individuato lei. Lei ha individuato il piano territoriale e organico individuando la frazione di Taggì di Sotto, quindi siamo sempre dentro la frazione di Taggì di Sotto...

**CONSIGLIERE SALVÒ.** Sì, ma l'ho fatto come Sindaco di Villafranca, quindi con un atto che riguardava il Comune di Villafranca, non impegnava il Comune di Limena.

**SINDACO.** Ovviamente.

**CONSIGLIERE SALVÒ.** Non è che il Sindaco di un Comune può individuare una frazione...

**SINDACO.** No. Lei ha individuato la frazione di Taggì di Sotto. A livello organizzativo di ULSS la frazione di Taggì di Sotto in tutta la sua completezza.

Noi, avendo la nostra farmacia, è ovvio che analizziamo il fatto utilizzando solo ed esclusivamente la zona di competenza del nostro Comune, sarebbe assurdo fare qualcosa di diverso. Però, per quanto riguarda la localizzazione delle farmacie da parte dell'Unità farmaceutica regionale, lei guarda il perimetro adottato come pianta organica, che è il nome classico, quindi tutta Taggì di Sotto, come tutta Taggì di Sopra.

Paradossalmente, avendo fatto una delibera di Giunta, dove avete individuato, come area simile, perché unita, Taggì di Sotto con Taggì di Sopra, si poteva trovare anche, proprio buttandola, a duecento metri dalla farmacia di Taggì di Sopra uno stabile anche a Taggì di Sopra, a livello di normativa farmaceutica. Noi quindi abbiamo fatto questa scelta qua.

**CONSIGLIERE SALVÒ.** È ovvio che, quando si ragiona sulla pianta organica, ci sono determinate caratteristiche e poi bisogna mettere in campo anche il buon senso e l'intelligenza umana.

**SINDACO.** Certo. La valutazione di tutti e di tutto, la possibilità di far accedere più persone possibili è una delle cose che è stata valutata addirittura dalla stessa direzione farmaceutica; quando abbiamo espresso le nostre difficoltà ad avere l'accesso disponibile a tutti, è una di quelle che ha dato un valore aggiunto alla decisione di concederla.

**CONSIGLIERE SALVÒ.** Lei non si è sentito di fare la provocazione, visto che, come dice la Regione sulla pianta organica, non guarda tanto i confini amministrativi, di debordare di due metri dal confine, per vedere se in qualche modo...

**SINDACO.** La legge purtroppo non passa più dalla Regione, è questo l'inghippo. Dal 2012 la legge è in capo ai Comuni, e non a tutti, alla Giunta comunale. E io praticamente ho adottato quello che lei ha, a suo tempo, deliberato.

**CONSIGLIERE SALVÒ.** Sì, sì, mi ricordo, la pianta organica. Sulla base di quella abbiamo fatto la richiesta ovviamente della sede farmaceutica a Ronchi, se non ricordo male...

**SINDACO.** Esatto.

**CONSIGLIERE SALVÒ.** Per cui, quello che è capitato a Ronchi, e il dispensario stesso, che è stata un'operazione... Perché, vede, le scelte vanno fatte principalmente per fornire servizi ai cittadini, per cui da quella delibera è scaturita intanto la necessità di portare il servizio farmaceutico nella frazione un po' più defilata, meno servita, primo. Secondo, ovviamente nel frattempo, visto che la sede farmaceutica in una frazione contenuta non era così semplice, tanto che ci sono stati parecchi slittamenti nella graduatoria, nel frattempo abbiamo portato a casa il dispensario, sempre con l'ottica di fornire il servizio ai cittadini.

Però la mia domanda era un'altra, visto che lei si rifà a questa delibera, che aveva un senso diverso, non quello ovviamente di accorpare, di avvicinare due farmacie che in qualche maniera sono state... perché ha fatto la stessa cosa anche Limena, soltanto che Limena l'ha collocata nella frazione di Taggì di Sopra.

La domanda era, visto che nella sua logica era possibile non rimanere propriamente all'interno del Comune di Villafranca, ha pensato alla provocazione di dire: io metto a due metri, nel territorio di un altro Comune, per vedere l'effetto che fa, se può esserci magari qualche ragionamento come dire di sinergia, anche ulteriore oltre alla sede farmaceutica, tra i due Comuni?

**SINDACO.** L'unico Comune che potevo tentare di avvicinare, ma mi sarei allontanato di molto da Villafranca, poteva essere Padova, ma non mi sembra che Padova sia disponibile a fare un passo di questo genere. Il Comune limitrofo è Rubano e già a Villaguttera ce n'è una.

**CONSIGLIERE SALVÒ.** Sì, non c'è la frazione di Taggì di Sotto...

**SINDACO.** Secondo me ragionare in house, proprio in casa nostra, è stata la scelta che ritengo migliore: migliori parcheggi, migliore accessibilità, è vicina ai centri commerciali, è vicina alle banche, c'è visibilità, è per strada. Molti cominciano a muoversi diversamente, proprio perché non hanno più voglia di rischiare ad uscire dal parcheggio, è un rischio adesso.

Diciamo che all'inizio, quando la farmacia è stata fatta, era consona là perché non c'era ancora il famoso quadrifoglio, il ponte allungato, quindi il traffico era minore. Cioè, c'erano un sacco di cose, c'era il capolinea dell'11 e quindi c'era... All'inizio quello era il punto giusto, c'è poco da fare. Dopo un po' alla volta tutta la cittadinanza si è sfogata verso Villafranca, quindi dietro la chiesa, è ovvio che a livello demografico la frazione si è un po' rovesciata.

**CONSIGLIERE SALVÒ.** Però immagino che una scelta così importante, perché anche dalla collocazione della sede di un servizio dipende ovviamente parte del successo dell'operazione, per cui non è che collocandola da qualsiasi parte il successo possa essere lo stesso. Immagino ci sia stato uno studio, un'ipotesi, quello che in una normale azienda privata viene definito un business plan: vedo degli investimenti, ho dei ritorni attesi, faccio un'indagine sul territorio per capire qual è l'offerta attesa, un minimo di verifica dell'esistenza dei quattro requisiti che poi sono indispensabili; o è stata soltanto una valutazione così empirica?

**SINDACO.** No no empirica, è stata fatta la valutazione, soprattutto valutando le parti negative che si sono sviluppate in questi ultimi mesi proprio in virtù del fatto che sono state concesse le aree di parcheggio ai nuovi proprietari degli appartamenti.

**CONSIGLIERE SALVÒ.** C'è qualcosa di disponibile che può essere letto e consultato, o no, su questa valutazione, su questa verifica?

**SINDACO.** È stata fatta a noi una relazione a suo tempo fatta dall'amministratore unico.

**CONSIGLIERE SALVÒ.** Quindi facendo un accesso agli altri è possibile averla?

**SINDACO.** In teoria sì, dovrebbe essere all'interno del... No, ce l'ha fatta ufficialmente. Deve essere fatta addirittura e verbalizzata all'interno delle nostre assemblee.

Per quanto riguarda invece la partecipata Etra, a questo punto, visto e considerato, a parte l'astensione, che abbiamo votato in fiducia la nuova forma di statuto di Etra... Tra l'altro mi sono dimenticato di ricordare prima ma lo ricordo adesso, il nuovo statuto Etra la trasforma in una società benefit. Avete visto, nell'articolo 2 è previsto che sia una società benefit. Quindi, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, numero 208, ha la possibilità di ambire a finalità di beneficio verso i Comuni, operare in modo responsabile e sostenibile, trasparente nei confronti delle persone, comunità, territorio e ambiente.

Con le tre voci sostanzialmente più importanti: per il territorio gestisce i servizi pubblici locali, con la leva alla crescita e allo sviluppo del territorio; per l'ambiente, lavora per incrementare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della propria attività nei servizi erogati, promuovendo anche e attuando la cultura della tutela delle risorse, della biodiversità e il rispetto all'ecosistema; per le persone, valorizza la forma costantemente di risorse umane interne ed attrae nuovi talenti dall'esterno, garantendo e monitorando costantemente la concreta attuazione della parità di genere. Io ho l'onore di essere dentro al Consiglio di sorveglianza, tant'è vero che adesso, con il nuovo decreto legislativo, sarò costretto a decidere se stare dentro al Consiglio di sorveglianza o avere la possibilità di votare dentro ai Bacini rifiuti e idrico, perché l'incompatibilità esiste adesso.

(Interventi fuori microfono)

**SINDACO.** Ovviamente, siccome ci credo veramente a questo progetto qua, per portare a casa l'arrivo allo statuto e quindi all'assegnazione di tutti i patti parasociali che abbiamo discusso e parlato prima, rimarrò dentro al Consiglio di sorveglianza e darò delega perché qualcuno vada al Bacino idrico e al Bacino rifiuti. Questa non so se è positivo, ma mi sento veramente...

**CONSIGLIERE SALVÒ.** Dipende se la delega del delegato contiene indicazioni ben precise e vincolanti, oppure se il delegato ha libertà di scelta e magari sta un po' più contenuto negli eccessi tariffari.

**SINDACO.** Va bene, sono convinto di essere sempre dentro ad una tavola rotonda, in ogni modo. Andiamo al voto?

**CONSIGLIERE CHINELLATO.** Ho una domanda, un attimo solo. Per quanto riguardava la farmacia, ho visto che a consuntivo del 2022 l'attivo è solo di 4.500 euro.

**SINDACO.** Spiego subito. Il picco che abbiamo avuto di 70.000 è il covid, i tamponi fatti sia in farmacia che in dispensabile hanno fatto... hanno fatto.

**CONSIGLIERE CHINELLATO** (Fuori microfono). La domanda era anche in questo senso, siccome nel 2022, se non ricordo male, il dispensario aveva chiuso più o meno a metà anno, quest'anno invece, nel 2023, è totalmente chiuso, dal punto di vista sanitario... non c'è neanche modo di prenotare il vaccino anti covid. La domanda è sostanzialmente: il 2023 sarà un'annata in passivo?

**SINDACO.** No. Il forecast che abbiamo fatto a fine settembre ci dà delle buone speranze per arrivare ad avere ovviamente un bilancio positivo, non eccellente ma positivo.

**CONSIGLIERE CHINELLATO.** Adesso lei ha detto che qui a novembre avete dato incarico all'amministratore di individuare, di finalizzare il nuovo contratto; il trasferimento nella nuova sede quando viene ipotizzato?

**SINDACO.** Si stanno adoperando tutti per iniziare i lavori. Adesso abbiamo avuto la disponibilità di fare anche un'analisi preventiva da parte di USL, perché USL si era già messa in calendario di arrivare intorno a marzo a controllare se tutto era efficiente e se era tutto idoneo. Noi abbiamo già avuto la disponibilità invece di USL di venire in maniera preventiva a dirci cosa vorrebbe, in maniera tale da fare il vestito della farmacia correttamente in base alle indicazioni e alle prescrizioni che USL ci dà. Questo è il quadro.

Dichiarazioni di voto?

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di delibera

VISTA la conseguente discussione

Con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1 (Salvò), espressi in forma palese per alzata di mano dagli otto consiglieri votanti su nove presenti

## DELIBERA

1. Di approvare la su esposta proposta di deliberazione avente ad oggetto **“REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO. RICOGNIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DELLA FARMACIA COMUNALE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022.”**

Quindi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza, ai sensi del 4<sup>a</sup> comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 con voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 1 (Salvò), espressi in forma palese per alzata di mano dagli otto consiglieri votanti su nove presenti

### **DELIBERA**

Di attribuire al presente provvedimento carattere di eseguibilità immediata

*La seduta termina alle ore 22:06*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 48 del 07-12-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO. RICOGNIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DELLA FARMACIA COMUNALE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022.**

## Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-12-23

Il Responsabile del servizio  
F.to MAGRIN SERGIO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO. RICOGNIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DELLA FARMACIA COMUNALE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022.**

## Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-12-23

Il Responsabile del servizio  
F.to MAGRIN SERGIO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 del 21-12-2023**

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO. RICOGNIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DELLA FARMACIA COMUNALE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022.**

### **CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto è stato pubblicato dal giorno 16-01-2024 al giorno 31-01-2024 all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione con numero di registrazione all'albo on-line 32.

VILLAFRANCA PADOVANA li 01-  
02-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 del 21-12-2023**

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II. - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO. RICOGNIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DELLA FARMACIA COMUNALE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 201/2022.**

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

VILLAFRANCA PADOVANA li 16-  
01-2024

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI  
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI  
DAGLI ENTI TERRITORIALI  
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

## **INDICE**

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
  - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
  - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
  - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
  - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
  - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
  - 05.01. Contenimento costi
  - 05.02. Cessione/Alienazione quote
  - 05.03. Liquidazione
  - 05.04. Fusione/Incorporazione
  - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE  
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI  
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

**01. SCHEDA ANAGRAFICA**

**Tipologia Ente:** Comune

**Denominazione Ente:** VENETO

**Codice fiscale dell'Ente:** 80016960280

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016  SI

**Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano**

**Nome:**

Sergio

**Cognome:**

Magrin

COMUNE DI VILLAFRANCA  
PADOVANA

**Recapiti:**

**Indirizzo:**

Piazza Marconi 6

**Telefono:**

0499098910

**Fax:**

0499098943

**Posta elettronica:**

[ragioneria@comune.villafranca.pd.it](mailto:ragioneria@comune.villafranca.pd.it)

## 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	% Quota di partecipazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J	Quotata (ai sensi dei d.lgs. n. 175/2016) K	Holding pura L
Dir_1	03853390288	FARMACIA COMUNALE DI VILLAFRANCA PADOVANA S.R.L.	2003	Attiva		55,00	Commercio al dettaglio di medicinali	SI	SI	NO	NO
Dir_2	03278040245	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	2005	Attiva		0,90	Servizio idrico integrato e servizio igiene pubblica	NO	SI	NO	NO
Dir_3	00491070280	CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - BACINO PADOVA DUE	1995	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento		1,87	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	NO	NO	NO	NO
Dir_4	92145800287	CONSIGLIO DI BACINO BRENTA	2013	Attiva		1,70	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	NO	NO	NO	NO
Dir_5	91051960242	CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI	2018	Attiva		1,70	Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

## 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	Denominazione società/organismo tramite G	% Quota di partecipazione società/organismo tramite H	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione I	Attività svolta J	Partecipazione di controllo K	Società in house L	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) M
Ind_1	04199060288	ETRA ENERGIA S.R.L.	2007			ETRA S.P.A.	49,00	0,44	Approvvigionamento e vendita di energia elettrica e gas	NO	NO	
Ind_2	04042120230	VIVEREACQUA S.C.A.R.L.	2011			ETRA S.P.A.	12,34	0,11	Servizi di committenza (art.4 c.2 lett-e) e produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4 co.2 lett. D)	NO	NO	
Ind_3	04038770287	ASI S.R.L.	2005			ETRA S.P.A.	20,00	0,18	Attività strumentali	NO	NO	

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata", "sospesa", "Sono in corso procedure concorsuali", "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna H: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna I: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna J: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna K: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna L: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.


Colonna M: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

## 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

Al 31.12.2022 il Comune di Villafranca Padovana detiene le seguenti partecipazioni:



### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società svolge attività previste dall'art. 4, comma 2, lettera a) del d.lgs. N. 175/2016 nonché di interesse generale riconducibili all'attività di commercio al dettaglio di medicinali

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/es)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Etra Spa svolge attività di produzione di un servizio di interesse generale consistente nella produzione, trattamento, commercializzazione e distribuzione di acqua e nella raccolta, depurazione e smaltimento delle acque reflue, civili e industriali

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità Istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Sono in corso procedure di liquidazione

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
  - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
  - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
  - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
  - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
  - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
  - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
  - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
  - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
  - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
  - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
  - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
  - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
  - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria del provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'avvio dell'attività operativa è avvenuta a gennaio 2020. E' un consiglio obbligatorio per legge

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

### 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di Interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di Interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di Interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni consistente nella produzione di energia elettrica e gas nell'ambito territoriale del soci di ETRA S.p.a.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

**Indicare se la società:**

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/ies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società svolge nei confronti dei soci tra cui la società ETRA SPA attività di produzione di beni e servizi consistenti nella gestione di servizi per l'utenza sul territorio (ad es. call center) e di gestione di centrali operative di controllo anche condivise con altri operatori pubblici/privati (portazione civile, sicurezza, telecontrollo sanitario e simili). Svolge altresì attività di committenza finalizzate all'approvvigionamento mediante acquisizione di lavori, servizi e forniture (materiali, carburanti, energia elettrica) anche quale centrale di committenza ex D.lgs. n. 50/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)
  - Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
  - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
  - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
  - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
  - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/les)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
  - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
  - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
  - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
  - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
  - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
  - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
  - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
  - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
  - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
  - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
  - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
  - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società produce beni e servizi strumentali all'ente consistenti nella fornitura di servizi per la gestione amministrativa, il controllo di gestione e la fornitura di servizi al pubblico nonché eroga servizi di elaborazione dati per la gestione amministrativa dei comuni e delle unioni ed editoria di quotidiani e periodici a diffusione locale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

**Progressivo società partecipata:**  (a)

**Denominazione società partecipata:**  (b)

**Tipo partecipazione:**  (c)

**Attività svolta:**  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	5,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	209.658,00
Compensi amministratori	8.000,00
Compensi componenti organo di controllo	2.800,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	4.587,00
2021	70.449,00
2020	41.150,00
2019	5.088,00
2018	-24.802,00

FATTURATO	
2022	1.468.500,00
2021	1.670.763,00
2020	1.694.489,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>1.611.250,67</b>

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge attività previste dall'art.4, comma 2, lettera a) del d.lgs. N. 175/2016 nonché di interesse generale riconducibili all'attività di commercio al dettaglio di medicinali

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipata in quanto svolge attività previste dall'art. 4 comma 2 lettera a) del D.Lgs. N. 175/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	993
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	15
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	48.831.903,00
Compensi amministratori	72.209,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

I dati degli anni 2020 e 2021 comunicati con le schede degli anni precedenti sono stati rettificati come evidenziati nel paragrafo "Correzione di errori contabili" del Bilancio al 31/12/2022 di Etra spa

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	4.654.931,00
2021	6.386.649,00
2020	8.861.248,00
2019	4.695.348,00
2018	1.783.467,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2022	187.376.564,00
2021	167.938.130,00
2020	160.952.439,00
FATTURATO MEDIO	164.445.284,50

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società svolge servizi di Interesse generale riconducibili all'attività di gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato

Azioni da intraprendere:

Mantenimento della partecipata in quanto svolge attività previste dall'art. 4 comma 2 lettera a) del D.Lgs. N. 175/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.  
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.  
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.  
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	6,00
Numero amministratori	3,00
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organi di controllo	3,00
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale (f)	292.000,00
Compensi amministratori	35.000,00
Compensi componenti organo di controllo	22.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2020	505.985,00
2021	1.088.954,00
2020	946.865,00
2019	511.608,00
2018	443.723,00

FATTURATO	
2022	15.830.655,00
2021	12.728.000,00
2020	9.348.612,00
FATTURATO MEDIO	12.635.755,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società produce servizi strumentali alla società ETRA S.p.A. rispettando le condizioni di cui all'art. 20, co. 2, del D.Lgs 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza interventi

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	5,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	8.121,00
2021	1.935,00
2020	1.936,00
2019	2.566,00
2018	1.152,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	424.533,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	8.000,00

Importi in euro

FATTURATO	
2022	1.422.276,00
2021	1.129.828,00
2020	1.143.218,00
FATTURATO MEDIO	1.231.774,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società riveste un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del D.Lgs 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenere come da Indicazioni Etra spa

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.  
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).  
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.  
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.  
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

**03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:  (a)

Denominazione società partecipata:  (b)

Tipo partecipazione:  (c)

Attività svolta:  (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	31,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale (f)	1.317.815,00
Compensi amministratori	8.986,00
Compensi componenti organo di controllo	4.500,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	5.163,00
2021	5.829,00
2020	5.447,00
2019	24.586,00
2018	38.077,00

FATTURATO	
2022	1.987.295,00
2021	2.503.994,00
2020	2.214.335,00
FATTURATO MEDIO	2.235.208,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di Interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti (unione dei comuni del Camposampierese) ed allo svolgimento delle loro funzioni.

Azioni da intraprendere:

Mantenere

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

#### **04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>Progressivo</b>	<b>Denominazione società</b>	<b>Tipo di partecipazione</b>	<b>Attività svolta</b>	<b>% Quota di partecipazione</b>	<b>Motivazioni della scelta</b>
Dir_1	FARMACIA COMUNALE DI VILLAFRANCA PADOVANA S.R.L.	Diretta	Commercio al dettaglio di medicinali	55,00	La Società svolge attività previste dall'art. 4, comma 2, lettera a) del d.lgs. N. 175/2016 nonché di interesse generale riconducibili all'attività di commercio al dettaglio di medicinali
Dir_2	ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.	Diretta	Gestione servizio idrico integrato e la gestione dei rifiuti.	0,90	La Società svolge attività previste dall'art. 4, comma 2, lettera a) del d.lgs. N. 175/2016 nonché di interesse generale riconducibili all'attività di gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato
Dir_3	CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - BACINO PADOVA DUE	Diretta	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	1,87	Consorzio in liquidazione
Dir_4	CONSIGLIO DI BACINO BRENTA	Diretta	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	1,70	Consorzi obbligatori per legge
Dir_5	CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI	Diretta	Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	1,70	Consorzi obbligatori per legge

Ind_1	ETRA ENERGIA SRL	Indiretta	Approvvigionamento e vendita di energia elettrica e gas	0,44	<p>razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a)</li> <li>- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);</li> <li>- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);</li> <li>- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);</li> <li>- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);</li> <li>- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";</li> </ul>
Ind_2	VIVERACQUA S.C.A.R.L.	Indiretta	Servizi di committenza (art.4 c.2 lett.e) e produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4 co.2 lett. D)	0,11	<p>VIVERACQUA SCARL continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forza alla società sono n. 4, oltre a n. 4 lavoratori che prestano la propria attività in distacco da altre società consorziate, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;</li> <li>- quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2022-2020 supera il milione di euro.</li> </ul>
Ind_3	ASI SRL	Indiretta	Attività strumentali	0,18	<p>Per ASI SRL non è necessario procedere alla razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);</li> <li>- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);</li> <li>- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);</li> <li>- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);</li> <li>- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);</li> <li>- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";</li> </ul>

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

*Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

*Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.*

*Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

*Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).*

*Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.*

*Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.*

**05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata:  (a) Quota di partecipazione detenuta:  (b)

Denominazione società partecipata:  (c)

Tipo partecipazione:  (d)

Attività svolta:  (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice\_motivazioni".

**05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Liquidazione	Dir_3	CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - BACINO PADOVA DUE	1,87		
Fusione/Incorporazione					

## **06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04**

### Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

### Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

### Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)



# COMUNE DI VILAFRANCA PADOVANA



**RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022  
relativa all'anno 2022**

**SOCIETA' PARTECIPATA "IN HOUSE" FARMACIA  
COMUNALE DI VILAFRANCA PADOVANA SRL"**

## 1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica", «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

Di seguito si riporta il seguente servizio pubblico locale a rilevanza economica gestito da società in house oggetto di analisi ed i rispettivi soggetti erogatori

Servizio	Modalità di affidamento	Soggetto erogatore	Soggetto a regolazione Autorità nazionale/locale
Farmacia	Affidamento diretto società in house	Società Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l.	NO

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

### SERVIZIO FARMACIA

#### A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

La Società Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l. è stata costituita, con atto Repertorio n. 12869 Raccolta n. 3402 del notaio Cuomo Amelia ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali (art. 112 del D.Lgs. 267/2000), ed in particolare il servizio farmaceutico di cui alla Legge 475/1968 e s.m.i.;

La Società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune di Villafranca Padovana esercita il servizio farmaceutico e che il Comune ha costituito la Società, per l'affidamento della gestione della farmacia di cui il Comune è titolare e proprietario e per la quale è stata confermata la partecipazione di cui all'art. 1 commi 611 e 612 della Legge 190/2014 con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 15 del 23/06/2015, esecutiva;

La Società nell'espletamento del servizio e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- promuovere l'uso corretto del farmaco;
- promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del servizio Sanitario Nazionale;

- realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico in armonia con gli orientamenti concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori;

## **B) CONTRATTO DI SERVIZIO**

L'oggetto del Contratto di servizio tra il Comune di Villafranca Padovana e la Società farmacia comunale di Villafranca padovana s.r.l. è la gestione della farmacia comunale della frazione di Taggì di sotto.

La farmacia è un presidio socio-sanitario al servizio dei cittadini e costituisce uno dei centri preposti all'assistenza sanitaria di base con specifico riferimento alle prestazioni farmaceutiche.

La farmacia pubblica gestita da "Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l." assicura ai cittadini i seguenti servizi e prestazioni:

Dispensazione di Farmaci e Presidi;

La consulenza sull'uso dei medicinali e sulla loro scelta;

Servizi di base;

Iniziative di Prevenzione e di Educazione alla salute

Tali prestazioni sono erogate nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia

Il Contratto di servizio è registrato al repertorio nr. 2067 del 19/04/2016 e atto negoziale integrativo del 09/10/2019.

La durata dell'affidamento è fino al 31 dicembre 2030, data di attuale scadenza della Società Farmacia comunale di Villafranca Padovana srl, fatto salvo l'anticipato scioglimento della Società ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale.

La Società "Farmacia Comunale di Villafranca Padovana srl" si è impegnata a corrispondere al Comune un canone annuo costituito da:

Una parte fissa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre ad I.V.A. di legge;

Una ulteriore parte variabile, aggiuntiva, oltre ad I.V.A. di legge, determinata applicando le percentuali indicate sui seguenti scaglioni di "ricavi delle vendite e delle prestazioni":

- da 1.000.000,01 a 1.100.000,00 aliquota del 3% (tre per cento);
- da 1.100.000,01 a 1.200.000,00 aliquota del 4% (quattro per cento);
- da 1.200.000,01 a 1.300.000,00 aliquota del 5% (cinque per cento);
- da 1.300.000,01 a 1.400.000,00 aliquota del 6% (sei per cento);
- da 1.400.000,01 a 1.500.000,00 aliquota del 7% (sette per cento);
- da 1.500.000,01 a 1.600.000,00 aliquota del 8% (otto per cento);
- da 1.600.000,01 a 1.700.000,00 aliquota del 9% (nove per cento);
- da 1.700.000,01 a 1.800.000,00 aliquota del 10% (dieci per cento);
- da 1.800.000,01 a 1.900.000,00 aliquota del 11% (undici per cento);
- da 1.900.000,01 aliquota del 12 % (dodici per cento);

Il valore complessivo del contratto repertorio n. 2067 del 19/04/2016 ai fini fiscali e di registrazione è stato pari ad €. 750.000,00 (settecentocinquantamila/00)

La Società è obbligata a esercitare l'impresa all'insegna FARMACIA COMUNALE.

La Società è obbligata a dotarsi di locali, attrezzature idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi farmaceutici nell'ambito delle norme vigenti in materia.

Nell'espletamento dei servizi farmaceutici la Società è tenuta ad osservare tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate.

Il servizio potrà essere gestito dalla Società con ricorso a prestazioni e materiali di terzi, attraverso contratti di appalto, consulenza e di ogni altra fattispecie consentita, nel rispetto della normativa vigente. Per soddisfare le finalità contenute nel presente contratto la Società deve avere la disponibilità di personale aziendale qualificato ai sensi della vigente normativa generale e settoriale di distribuzione al minuto di farmaci e comunque idoneo e sufficiente a garantire la regolarità, l'affidabilità e la qualità del servizio, nel rispetto delle norme generali e di settore.

Al personale in servizio la Società è tenuta ad applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro Federfarma in essere e s.m.i. o altri contratti collettivi di lavoro applicabili al servizio farmaceutico aventi le medesime condizioni economiche-giuridiche.

Tutti i rapporti con l'utenza e con i fruitori del servizio farmaceutico nonché con i cittadini, relativi a tutte le problematiche della gestione del servizio, sono demandati alla Società che li affronterà e li risolverà autonomamente.

Nella relazione a consuntivo annuale per l'anno 2022 della Società Farmacia comunale di Villafranca Padovana non sono menzionati reclami, osservazioni o altri rilievi.

Il contratto di servizio in essere con la partecipata Società farmacia comunale di Villafranca padovana s.r.l. comporta un'entrata annuale per il Comune, costituita da una somma fissa di euro 50.000,00 ed una parte variabile parametrata ai ricavi di vendita. Inoltre in caso di utili distribuibili il Comune in qualità di socio maggioritario partecipa alla ripartizione con il 55% degli stessi.

La Farmacia offre inoltre servizi di base quali la misurazione della pressione, il controllo del peso, interventi di informazione per una corretta alimentazione fondamentale per la prevenzione di numerose patologie, Autotest diagnostici di prima istanza, informazioni sull'accesso alla specialistica e ai servizi quali gli orari di accesso agli uffici dell'Azienda U.S.L. nonché tutte le informazioni, messe a disposizione dell'Azienda U.S.L. per l'accesso ai servizi sanitari, garantendo una corretta informazione sui servizi resi dalle strutture pubbliche e private accreditate sulla base della documentazione costantemente aggiornata e fornita dall'azienda U.S.L. medesima, servizio di prenotazione dei servizi sanitari (CUP).

Spazio della Salute: è uno spazio, offerto dalla farmacia, per rispondere in maniera esauriente e riservata alle crescenti problematiche relative al mantenimento della salute e del benessere psico-fisico delle persone, lo stesso assolve anche il servizio Relazioni con il Pubblico, fornitura di schede informative da distribuire agli utenti in farmacia sulle malattie più diffuse, sull'igiene, sull'infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da particolari patologie, sull'accesso ai servizi e quant'altro attiene alla sfera della salute con particolare attenzione alla prevenzione e alla farmaco vigilanza.

### **C) Organi societari e controlli**

La società è amministrata dall'Assemblea dei soci di cui è socio di maggioranza il Comune di Villafranca Padovana con il 55% del capitale sociale, la gestione avviene attraverso l'amministrazione unico nominato dall'Assemblea, il controllo societario avviene attraverso il revisore dei conti.

## 2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario del servizio farmaceutico nella frazione di Taggì di sotto nel Comune di Villafranca Padovana è la Società Farmacia Comunale di Villafranca Padovana S.r.l. con sede a Villafranca Padovana in Piazza Marconi n. 6 Codice Fiscale e partita IVA 03853390288 con capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila/00) e contributo capitalizzabile per spese di primo impianto Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) iscritta presso il Registro delle Imprese di Padova al numero, 342422 del 7.10.2003. Società partecipata direttamente dal Comune di Villafranca Padovana per la quota del 55% e dal Comune di Limena per la restante quota del 45%.

## 3. ANDAMENTO ECONOMICO

Risultati economici nell'ultimo triennio;

FARMACIA COMUNALE	Importi in euro
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>2022</b>	4.587,00
<b>2021</b>	70.449,00
<b>2020</b>	41.150,00

FARMACIA COMUNALE	Importi in euro
<b>FATTURATO</b>	
<b>2022</b>	1.468.500,00
<b>2021</b>	1.670.763,00
<b>2020</b>	1.694.489,00
<b>FATTURATO MEDIO</b>	<b>1.611.250,67</b>

Si riscontra una flessione del valore della produzione nell'anno 2022 a seguito della chiusura nel corso dello stesso anno del dispensario farmaceutico della frazione di Ronchi che faceva capo alla Farmacia comunale.

FARMACIA COMUNALE	2020	2021	2022
Patrimonio Netto	207.298,00	277.748,00	259.835,00
Totale valore della produzione	1.694.489,00	1.670.763,00	1.468.500,00
Totale costi della produzione	1.640.538,00	1.576.655,00	1.460.898,00
Totale costi del personale	178.558,00	186.460,00	209.658,00
Dipendenti in servizio	4	4	5

ENTRATE nei bilanci del Comune di Villafranca Padovana, derivanti dall'attuazione del contratto di servizio e dalla distribuzione degli utili di esercizio, nell'ultimo triennio:

CANONE	Importi in euro	UTILI RIPARTITI	Importi in euro
2022	107.934,85	2022	12.375,00
2021	110.484,54	2021	0,00
2020	114.493,45	2020	0,00

Verifica credi/debiti Comune di Villafranca Padovana e società Partecipata Farmacia Comunale di Villafranca Padovana al 31/12/2022:

Società	Dati Comune di Villafranca Padovana		Dati società	
	crediti	debiti	crediti	debiti
Farmacia Comunale Villafranca Padovana srl	6.501,79	20.000,00	20.000,00	6.501,79

Trattasi di un deposito cauzionale (20.000,00) ancora acceso, ed una mensilità del canone di servizio (6.501,79) allo stato attuale saldata.

#### 4. QUALITÀ DEL SERVIZIO

Dalla relazione di cui all'art. 8 del contratto di servizio in essere con la Società Farmacia Comunale di Villafranca Padovana srl ed in relazione ai dettami della carta dei servizi allegata al contratto di servizio risulta che:

- *Tutto il personale assunto è qualificato come Farmacista e opera sotto la costante supervisione del Direttore il quale cura altresì i rapporti con i medici di zona;*
- *I farmaci eventualmente non disponibili sono con tempestività richiesti ai distributori i quali consegnano entro 24 ore;*
- *Il personale segue regolari piani di aggiornamento professionale orientati all'approccio al cliente e/o a specifiche tematiche su prodotti commercializzati dalla Farmacia, oltre che ai corsi di formazione obbligatori;*
- *I locali ove viene esercitata l'attività sono a norma di legge;*
- *I prodotti esposti (farmaci e parafarmaci) sono costantemente monitorati e periodicamente inventariati, i prodotti in scadenza sono rimossi tempestivamente dalla vendita così come quelli per i quali venga comunicato il ritiro;*
- *L'esposizione pubblicitaria in vetrina è affidata ad un professionista esterno;*
- *E' stato mantenuto attivo il servizio di consegna a domicilio del farmaco su richiesta dell'utente;*

Non risultano dalla relazione segnalazioni da parte dell'utenza del servizio farmaceutico di Taggì di Sotto di disservizi qualitativi del servizio stesso. La società si è sempre impegnata affinché siano scrupolosamente osservati degli standard di qualità idonei all'erogazione di un servizio qualitativamente elevato.

#### 5. OBBLIGHI CONTRATTUALI

Dalla relazione di cui all'art. 8 del contratto di servizio in essere con la Società Farmacia Comunale di Villafranca Padovana srl risulta che:

- *All'interno dei locali della Farmacia vengono periodicamente tenute giornate informative, anche in collaborazione con aziende specializzate del settore, sull'uso del farmaco nonché aventi ad oggetto la prevenzione;*
- *L'azienda ha aderito alle giornate sulla salute organizzate da terzi;*
- *Le politiche di prezzo sono conformi a quanto previsto dal contratto;*
- *E' stato mantenuto l'orario di apertura continuato dal lunedì dal venerdì nella sede di Via Ponterotto per tutto l'anno;*
- *E' stato intrapreso un piano pluriennale di rinnovo delle attrezzature della Farmacia finalizzato al mantenimento ed al miglioramento continuativo degli standard di servizio;*
- *Qualora siano da affidare a terzi delle opere di importo superiore a 1.000 euro questo avviene tramite la selezione tra almeno due preventivi;*
- *Il personale viene assunto tramite procedure di evidenza pubblica ed è correttamente inquadrato e qualificato secondo il CCNL di riferimento.*

Da quanto sopra emerge il costante impegno della società al rispetto degli obblighi contrattuali previsti dai seguenti articoli:

- art. 3) costante impegno nella promozione di modalità di uso corretto dei farmaci, promozione di iniziative di educazione sanitaria, con una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico con l'obiettivo della tutela dei consumatori. Nell'ambito delle risorse umane disponibili il garantire l'apertura continuativa nel miglior modo consentito.
- Art. 9) La sede farmaceutica risulta dotata di locali e attrezzature a norma, nell'espletamento del servizio vengono osservate le norme vigenti, e la gestione del servizio avviene nel rispetto della normativa vigente.
- Art. 10) La società si avvale di personale aziendale qualificato ed applica il contratto di lavoro di riferimento.


## 6. CONSIDERAZIONI FINALI

Esprimere considerazioni finali in merito:

- dall'analisi dei dati contabili sui bilanci della società partecipata in House denominata Farmacia Comunale di Villafranca Padovana e dai rapporti crediti/debiti che risultano in essere tra la società stessa ed il Comune di Villafranca Padovana alla data del 31/12/2022, non emergono problematiche che possano compromettere attualmente gli equilibri del bilancio comunale derivanti dall'attuale gestione del servizio farmaceutico in house.
- dall'analisi dei servizi offerti, delle modalità di erogazione degli stessi, dal grado di raggiungimento quali/quantitativo degli stessi, si ritiene ampiamente giustificato il ricorso all'INHOUSE per il servizio farmaceutico nella frazione di Taggi di Sotto di Villafranca Padovana, assegnato alla Società Farmacia comunale di Villafranca Padovana s.r.l..

li, 19/12/2023

Il responsabile dei servizi finanziari  
Sergio Magrin




Il Sindaco  
Fausto Dorio





# COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA



**Relazione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022  
relativa all'anno 2022**

**SOCIETA' PARTECIPATA "IN HOUSE" ETRA SPA**

## 1. **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

In data 31.12.2022 è entrato in vigore il D.lgs. 201/2022 (pubblicato sulla G.U. del 30.12.2022, n. 304) avente ad oggetto il riordino della disciplina dei **servizi pubblici locali di rilevanza economica**.

Ai sensi dell'Art. 30 del predetto decreto legislativo è previsto un monitoraggio annuale come di seguito indicato:

“I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato:

il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

1. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI**

Per l'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, sono “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica”, *«i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale»*.

Ai fini della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, occorre definire adeguatamente il contesto di riferimento, con

particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore ed ente locale ed alle modalità del monitoraggio e verifiche sullo stesso servizio.

Al fine della verifica periodica della situazione gestionale del servizio pubblico locale prevista dall'art. 30 dello stesso decreto n. 201/2022, la presente Relazione definisce il contesto di riferimento, con particolare riferimento alla tipologia di servizio pubblico, al contratto di servizio che regola il rapporto fra gestore e il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi con delibera di Assemblea n. 14 del 14/12/2020.

Con Delibera di Assemblea n. 22 del 22.12.2022 il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti ha approvato l'Affidamento *in house providing* del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 202 del dlgs.152/2006) ad ETRA spa dal 01.01.2023 per tutti i 67 comuni del territorio del Bacino Brenta, correlato della Relazione ex art.34 c.20 Decreto Legge n.172/2012 e dello schema di contratto di servizio.

#### A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

Il servizio pubblico locale è consistito nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani con servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti, inclusa la gestione dei centri di raccolta, lo spazzamento stradale e il trattamento o smaltimento finale

Nella tabella 1 seguente si riportano i dati di produzione rifiuti e i risultati di raccolta differenziata e produzione di rifiuto secco residuo relative all'anno 2022, confrontati anche con il valori raggiunti dal Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti che mostrano un elevate percentuale di raccolta differenziata e una ridotta produzione di rifiuto residuo a smaltimento come auspicato dalla Programmazione d'Ambito e dalla Pianificazione della Regione Veneto.

Per quanto riguarda gli aspetti economici, per il Comune di Villafranca Padovana il PEF 2022-2025 è stato redatto a livello comunale, in ragione di un percorso di convergenza graduale e progressivo e approvato con delibera di Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti n.11 del 29/04/2022.

Tabella 1 - Produzione di Rifiuti Urbani nel sub ambito ex Bacino Padova 2 del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti - Anno 2022

Comune	Abitanti	RD	RESIDUO	RIFIUTO TOTALE	% RD	UTENZE COMP. DOM.	RD	RUR RESIDUO	RIFIUTO TOTALE
Villafranca Padovana	10.540	3.087.706	800.780	3.888.486	80,4	731	293	76	369

## B) CONTRATTO DI SERVIZIO

Con deliberazione n. 15/2021 del 20.12.2021 l'Assemblea di Bacino ha deliberato di esprimere la scelta di affidare il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti mediante *in house providing* e di procedere alla definizione dell'affidamento di tale servizio ad ETRA Spa.

Con deliberazione n. 19/2022 del 6.7.2022 l'Assemblea di Bacino ha approvato il documento "Programmazione d'Ambito" del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, definendo le strategie per la riorganizzazione dell'intera filiera dei rifiuti per il raggiungimento dei nuovi obiettivi ambientali prescritti dalla vigente normativa.

Con deliberazione di Assemblea n. 22 del 22.12.2022 è stato pertanto approvato l'affidamento di Bacino *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 202 d.lgs. 152/2006) a ETRA Spa con approvazione della relazione ex art. 34, co 20, decreto legge n. 179/2012 ed approvazione dello schema di contratto di servizio, che ne costituisce parte integrante. L'affidamento ha una durata di 15 anni, fino al 31/12/2037. Secondo quanto stabilito da detto contratto di servizio il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, quale Ente Territorialmente Competente, si obbliga definire le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziarie e predispone il piano economico-finanziario, secondo i tempi previsti. Il Gestore, dall'altro, si occupa di garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, e realizzare tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti.

Vista la comunicazione del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti in data 17/11/2023 ove si evidenzia che il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti ha affidato *in house* il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale ottimale Brenta a ETRA spa dal 01.01.2023 con delibera di Assemblea n. 22 e pertanto è subentrato agli affidamenti preesistenti a tale data, e viene specificato che la ricognizione ai sensi dell'ex art. 30 del D.LGS. n. 201/2022 è in capo al Comune di Villafranca Padovana per l'anno 2022.

Visto che il contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani con la partecipata ETRA spa in forza dell'ultima modifica assunta con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 51 del 23/11/2021 fissa la scadenza contrattuale al 31/12/2025.

## C) SISTEMA DI MONITORAGGIO - CONTROLLO

Il modello *in house providing*, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e della giurisprudenza ormai consolidata, richiede che sulla società alla quale viene affidato il servizio, gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi, e che detta società realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti controllanti. Fin dalla prima definizione di affidamento *in house data*, a livello giurisprudenziale, dalla sentenza C.G.C.E. 18.11.1998, causa C-107/98 – Teckal, si è

stabilito che l'affidamento diretto dei servizi senza necessità di previo esperimento di gara può ricorrere in presenza dei seguenti presupposti:

- l'ente affidante esercita sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- il soggetto affidatario svolge la parte prevalente della propria attività in favore dell'ente affidante.

Il requisito del "controllo analogo", delle cui modalità d'esercizio si tratta, secondo la giurisprudenza comunitaria e quella interna attribuisce al rapporto tra enti conferenti e società affidataria il carattere della strumentalità proprio della delegazione interorganica. Gli enti affidanti svolgono sulla società affidataria un controllo, per l'appunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da consentire loro di esercitare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti della società e da evitare che quest'ultima acquisisca una "vocazione commerciale", esclusiva di ogni forma di controllo da parte degli enti affidanti (esercizio di poteri ispettivi diretti e concreti, di definizione di politiche e delle strategie aziendali, controllo sul bilancio, sulla qualità dell'amministrazione).

Ciò detto occorre inoltre rilevare che il controllo analogo sulla società ETRA S.p.A. in relazione all'affidamento dei Servizi pubblici locali, è incardinato sull'art. 4 dello Statuto societario e da ulteriori e diverse forme organizzative degli enti locali soci che sono:

- 1) attraverso le forme di cooperazione intercomunale previste dalla legislazione statale e regionale in relazione all'organizzazione e gestione di determinati servizi pubblici locali (Conferenza di Servizi);
- 2) attraverso il Consiglio di Sorveglianza.

La Conferenza di Servizi costituisce una forma di cooperazione, di carattere permanente, costituita da tutti gli enti locali Soci di ETRA S.p.A.

La Conferenza di servizi svolge il controllo sulle scelte strategiche della Società, sulla gestione della stessa, sulla costituzione e sul funzionamento degli organi di governo, sui bilanci, nonché sulla documentazione che ritenga necessario verificare. Esercita pertanto, su ogni e qualsiasi servizio eseguito da ETRA (ad esempio il servizio rifiuti) una funzione di controllo ulteriore e rafforzativo.

La funzione di vigilanza della Conferenza di servizi è strategica, al punto da essere stata fortemente voluta dagli stessi enti locali riuniti nell'assemblea dell' A.T.O. in data 30.10.2007: in tale adunanza, infatti, l'Assemblea dell'A.T.O. ha approvato la versione dello Statuto, attualmente vigente, attributiva di un ruolo primario (propulsivo, di controllo e inibitivo dell'attività del Gestore ETRA) a tale forma di cooperazione, a garanzia dell'effettivo controllo degli enti locali affidanti anche sui servizi "diversi" dall'idrico integrato (in primis, sul servizio rifiuti).

Alla Conferenza di Servizi ETRA S.p.A. deve obbligatoriamente trasmettere:

- il bilancio;

- il piano industriale;
- gli altri documenti programmatici.

Tali documenti non possono essere approvati se non dopo l'esame e l'approvazione preventiva della forma di cooperazione. Inoltre, la Conferenza di servizi può verificare ...(omissis) "lo stato d'attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci, dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, di breve e lungo periodo della Società, chiedendo anche i documenti e le informazioni ritenuti necessari, nonché l'audizione del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza" (art. 4, 6° comma, dello Statuto).

Ai fini del controllo consta rilevare che la Conferenza di servizi ha un ruolo predominante nella nomina degli organi di governo della Società. Infatti, la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza (organo "interno" d'esercizio del controllo analogo) da parte dell'Assemblea, è subordinata alla previa designazione da parte della citata forma di collaborazione.

A ulteriore conferma di quanto sopra esposto si evidenzia infine che ETRA spa ha ottemperato agli obblighi di pubblicità della propria soggezione alla Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 2497 bis C.c. e dell'art. 8, 4° comma dello Statuto societario: "... (omissis) in relazione a quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto, la Società è soggetta agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 2497 bis del Codice civile". ETRA infatti ha comunicato nell'apposita sezione del Registro delle imprese la propria soggezione all'attività di coordinamento e direzione della Conferenza di Servizi, inserendo anche negli atti e nella corrispondenza la dicitura: "società soggetta alla direzione e coordinamento dei Comuni soci ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. (Conferenza di Servizi)".

Nella scelta del sistema dualistico, si sono conciliati istituti del diritto societario con quelli del diritto amministrativo, al fine di consolidare il controllo analogo anche sul governo di ETRA: infatti il dualismo tra Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza, con la presenza dei rappresentanti degli enti locali all'interno di quest'ultimo, consente una vigilanza continua da parte degli enti stessi, nonché la possibilità d'intervento diretto sulla gestione della Società.

I "soggetti" del controllo (Conferenza di Servizi e Consiglio di Sorveglianza) sono stati introdotti al fine di rafforzare il controllo su ETRA che è una multiutility con capitale pubblico.

## **2. IDENTIFICAZIONE SOGGETTO AFFIDATARIO**

Il soggetto affidatario della gestione per l'anno 2022 era ETRA - Energia Territorio Risorse Ambientali. Si tratta di una multiutility a totale proprietà pubblica, cioè una società soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza dei Servizi), che svolge una serie di servizi di rilevanza pubblica.

Su tale società in vista dell'affidamento *in house providing* su scala d'ambito nell'autunno 2022 è stata commissionata alla società Agenia una valutazione della società per verificare, in via preliminare

all'affidamento del servizio, i profili di redditività, produttività, solidità e liquidità dell'azienda per una valutazione complessiva della Società che sarà titolare dell'affidamento. La valutazione si è basata sui dati storici, comprensivi pertanto non solo della Business Unit Ambiente ma di tutta l'azienda nel suo complesso.

ETRA si occupa infatti, oltre che dei servizi ambientali, anche del Servizio Idrico Integrato per i 68 Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale Brenta e di altri servizi alle imprese. Appare necessario, pertanto, valutare, ai fini della concessione di un affidamento pluriennale, sia i profili di economicità ed equilibrio finanziario e patrimoniale del ramo d'azienda oggetto dell'affidamento, sia quello più complessivo della S.p.A. che risulterà affidataria.

Si riportano di seguito i settori di attività di ETRA e le relative quote di fatturato:

<b>FATTURATO per BU (€/1.000)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 BDG</b>
SII Idrico	76.461	76.319	80.607	80.422
AMB Ambiente	72.247	73.865	78.721	79.377
AS Altri Servizi	2.311	4.157	2.213	2.239

<b>FATTURATO % per BU</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022 BDG</b>
SII Idrico	51%	49%	50%	50%
AMB Ambiente	48%	48%	49%	49%
AS Altri Servizi	2%	3%	1%	1%

## **2.1 Indici di bilancio**

### Indici di redditività

L'analisi di redditività è stata svolta calcolando gli indici ROE (Return on Equity), ROI (Return on Investments), ROS (Return on Sales), l'EBITDA MARGIN.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

<b>indici di redditività</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<i>ROE</i>		0,9%	2,4%	4,9%	3,7%
<i>ROI</i>		0,8%	1,6%	2,4%	2,3%
<i>ROS</i>	3,7%	1,9%	4,3%	6,7%	6,9%
<i>EBITDA MARGIN</i>	19,1%	18,3%	19,2%	21,1%	20,5%

Gli indici di redditività si presentano tutti positivi. In particolare l'EBITDA MARGIN fa rilevare una costanza delle prestazioni a livello elevato e si mostra in crescita nel periodo di analisi; la crescita è ancor più sostenuta se si analizza l'andamento del ROS, il quale tiene in considerazione anche gli ammortamenti e gli accantonamenti sviluppati nei dati economici. Infatti, a fronte di una crescita dei ricavi nel periodo di analisi

(CAGR +1,3%) si assiste a una riduzione di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (CAGR -1,9%) che lasciano quindi spazio per la realizzazione di nuovi investimenti.

Per quanto riguarda l'andamento dell'indice di ritorno sull'investimento ROI, la misura ottimale dipende anche dal livello corrente dei tassi di interesse; l'indice non risulta particolarmente elevato ma appare allineato con il costo del capitale di debito dell'azienda, e nell'ultimo biennio superiore al Return On Debt, dimostrando la possibilità per la Società di potersi proficuamente finanziare per i nuovi investimenti anche attraverso l'utilizzo di capitale di terzi.

Il ROE non si attesta su valori particolarmente elevati ma si ritiene comunque regolare per un'azienda di servizio pubblico a proprietà interamente pubblica.

#### Indici di produttività

L'analisi di produttività è stata svolta calcolando gli indici relativi ai RICAVI PRO-CAPITE, il VALORE AGGIUNTO PRO-CAPITE, nonché il COSTO DEL LAVORO PER ADDETTO.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

<b>indici di produttività</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Ricavi pro-capite	178,4	163,4	168,9	167,6
Valore aggiunto pro-capite	80,5	79,3	83,9	83,2
Costo del lavoro per addetto	47,8	47,9	48,3	48,9

L'analisi degli indici di produttività non mostra particolari segni di criticità ed è caratterizzato da una sostanziale costanza di risultati.

Anche l'incremento del costo del lavoro pro-capite appare decisamente contenuto (CAGR + 0,8%).

#### Indici di liquidità e di circolante

L'analisi di liquidità e di circolante è stata svolta calcolando gli indici di LIQUIDITA' IMMEDIATA, i GIORNI MEDI DI INCASSO e i GIORNI MEDI DI PAGAMENTO.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

<b>indici di circolante</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Liquidità immediata	1,1	1,3	1,3	0,9	0,8
Giorni medi di incasso	175	165	179	188	224
Giorni medi di pagamento	140	114	99	197	164

L'indice di LIQUIDITA' IMMEDIATA risulta in diminuzione nel quinquennio per l'aumento delle passività correnti. Ciononostante si sottolinea, come evidenziato nel bilancio di esercizio della Società, che è stato

finalizzato a febbraio 2022 un finanziamento a lungo termine che ha notevolmente incrementato l'indice di liquidità ad un livello ampiamente superiore all'unità consentendo di ottenere una PFN quasi integralmente costituita da debito a medio-lungo termine e prevalentemente a tasso fisso.

Gli indici dei GIORNI MEDI DI INCASSO e DI PAGAMENTO rappresentano i giorni medi in cui si svolge il ciclo operativo aziendale, dall'approvvigionamento delle materie prime fino alla vendita dei prodotti finiti. Tali valori vanno confrontati con i risultati medi del settore di riferimento, nonché con le dilazioni mediamente applicate con clienti e fornitori. Nell'ultimo periodo di analisi è abbastanza evidente l'allungamento delle dilazioni medie nei confronti dei clienti, con pagamenti medi che salgono fino a 224 giorni, tuttavia il ciclo operativo considerato nel suo insieme si mantiene intorno ai 60 giorni determinando un ammontare di capitale circolante appropriato rispetto ai ricavi aziendali.

La situazione descritta dagli indici di liquidità e di circolante non evidenzia particolari elementi di criticità, soprattutto alla luce del nuovo finanziamento stipulato.

#### Indici di solidità

L'analisi di solidità è stata svolta calcolando l'indice PN / ATTIVO e l'INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

Indici di solidità	2017	2018	2019	2020	2021
<i>PN / Attivo</i>	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8
<i>Indice copertura immobilizzazioni</i>	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0

Gli indici di solidità esprimono la misura della capacità potenziale dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari di lungo termine, ponderando il peso dell'indebitamento verso terzi rispetto al capitale proprio. L'indice PN / ATTIVO, che rappresenta il livello di capitalizzazione aziendale o margine di struttura primario, è superiore al livello base di 0,25, risultando pertanto pienamente soddisfacente, così come l'indice di COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI, il quale evidenzia un parco cespiti completamente coperto dal capitale proprio.

La particolare capitalizzazione aziendale deriva anche dall'operazione di incorporazione delle società patrimoniali del gruppo avvenuta nel corso del 2016.

#### Indici di sostenibilità del debito

L'analisi di sostenibilità del debito è stata svolta calcolando gli indici di LEVERAGE, PFN / RICAVI e PFN / EBITDA.

Si presenta il risultato dell'analisi in forma tabellare:

Indici di sostenibilità del debito	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Leverage</i>	0,3	0,3	0,3	0,2	0,4
PFN / ricavi		33%	33%	32%	47%
PFN / EBITDA		1,8	1,7	1,5	2,3

Il LEVERAGE, calcolato come rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta e il Patrimonio Netto, mostra valori ampiamente entro la norma permettendo di garantire la regolare restituzione dell'indebitamento finanziario nelle tempistiche concordate.

Gli indicatori che rapportano la PFN media ai RICAVI e all'EBITDA, dopo un periodo relativamente lungo di risultati costanti e da considerarsi soddisfacenti, nel corso del 2021 crescono per effetto dell'incremento della PFN non controbilanciato da un pari incremento dell'EBITDA. Infatti, a fronte di un EBITDA sostanzialmente costante (CAGR +3%), la PFN del 2021 raddoppia rispetto agli anni precedenti. Le motivazioni legate alla crescita della PFN sono in parte di natura strutturale e in parte legate all'attuale congiuntura pandemica: una parte di incremento (c.ca 20 Mln) è stata determinata dall'ammontare di investimenti effettuati da ETRA nel corso dell'anno, mentre un'altra parte di incremento (c.ca 15 Mln) è stata causata dal complesso iter di definizione delle misure di tutela a fronte dell'emergenza Covid-19 che ha determinato la riduzione degli incassi delle utenze del servizio ambientale per il rinvio, rispetto alle regolari tempistiche, della fatturazione massiva agli utenti.

### 3. **ANDAMENTO ECONOMICO**

La nuova disciplina regolatoria emanata da ARERA per la determinazione dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (MTR-2, approvato con deliberazione 363/2021/R/rif) prevede che il gestore predisponga il piano economico finanziario (PEF) per le parti di sua competenza, corredato da una dichiarazione di veridicità e da una relazione.

Il gestore deve trasmettere tutta la documentazione all'Ente territorialmente competente, che deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni. L'Ente territorialmente competente deve poi assumere le determinazioni rispetto ad alcuni parametri e coefficienti che andranno a determinare il piano economico finanziario.

L'Ente Territorialmente Competente è il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, costituito e operativo. Assume definitivamente le funzioni di "Ente territorialmente competente" (ETC) prevista dalla Delibera

ARERA n. 363/2021/R/RIF, approvando le scelte sui parametri e i coefficienti previsti per la determinazione del PEF 2022-2025 dal MTR-2.

Gli uffici del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti hanno verificato la coerenza della documentazione proposta dal gestore ETRA e la rispondenza con i criteri dettati dal MTR-2. La validazione dei dati si è basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro dei cespiti, i bilanci di esercizio e le fonti contabili ufficiali, comprese eventuali fatture specificamente imputabili ai singoli Comuni.

La verifica è stata condotta in modo congiunto anche per gli altri ambiti e Comuni serviti dal gestore. Si è verificato che i driver scelti per i “costi comuni” fossero coerenti con quelli scelti per gli altri servizi regolati e già passati al vaglio di ARERA. Soprattutto, si sono verificati i criteri e i driver di ribaltamento dei costi attinenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani tra i vari ambiti/Comuni che ne usufruiscono.

Pur nelle difficoltà determinate dall’implementazione di questo metodo di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della nuova normativa, il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti ha verificato che **i dati dichiarati risultano essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai documenti ufficiali e che la loro elaborazione risponde ai criteri dettati dal MTR-2.**

In considerazione di quanto previsto dagli articoli 8.4 e 8.6 del MTR-2, i costi dichiarati dal gestore in CTS relativi all’attività di trattamento dei rifiuti urbani presso impianti di incenerimento con recupero energetico (impianto Hestambiente di Padova e impianto AVA di Schio) sono stati spostati alla voce CTR.

Il valore totale delle entrate tariffarie di riferimento ( **$\Sigma Ta$** ) per ognuno dei quattro anni e il valore del totale delle entrate tariffarie massime ( **$\Sigma T_{max}$** ) applicabili nel rispetto del limite di crescita risultanti dal Tool di calcolo predisposto dall’Autorità (Allegato 1 della Determina n. 2/DRIF/2021) sono riportati nella seguente tabella.

	2022	2023	2024	2025
Limite alla crescita delle entrate tariffarie	2,60%	1,60%	1,60%	1,59%
Crescita effettiva PEF	20,80%	1,75%	1,76%	2,69%
<b><math>\Sigma Ta</math></b>	1.001.795	1.019.303	1.035.759	1.061.959
<b><math>\Sigma T_{max}</math></b>	850.836	1.017.824	1.034.109	1.050.655
<b>Delta (<math>\Sigma Ta - \Sigma T_{max}</math>)</b>	150.959	1.479	1.650	11.304

Il PEF 2022-2025 dell'ambito tariffario di Villafranca Padovana, calcolato in base alle regole del MTR-2 e alla scelta dei parametri indicati in questa Relazione, supera considerevolmente il limite di crescita nell'anno 2022.

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie il MTR-2 prevede di prendere in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche e operative al perimetro gestionale.

Si evidenzia che il gestore ETRA ha inserito nel PEF, soprattutto nelle ultime annualità, gli investimenti previsti dal Piano stralcio approvato dal Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti e sui quali sono state presentate le domande di finanziamento previste dal PNRR. Al momento tali investimenti sono stati inseriti al lordo di eventuali contributi pubblici, ma in sede di aggiornamento biennale e di eventuale revisione infra periodo, quando si saprà se le domande di finanziamento sono state accolte e l'ammontare dei finanziamenti concessi, si potranno rettificare i costi di capitale attualmente previsti imputando i valori al netto dei contributi.

#### **4. QUALITÀ DEL SERVIZIO**

Come già indicato nella parte introduttiva, nel 2022 ETRA gestisce il servizio rifiuti nel comune di Villafranca Padovana.

La gestione dei rifiuti comprende trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, il controllo di queste operazioni, la conduzione ottimale degli impianti e la loro continua evoluzione nonché la gestione della discarica dopo la chiusura (gestione post mortem).

Per far fronte a tali compiti, il gestore si è progressivamente dotato di schemi organizzativi e industriali moderni, disponendo di propri impianti per la preparazione al riutilizzo/trattamento e avvio al riciclo dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate.

Nel corso del 2022 sono stati avviati a recupero la quasi totalità dei rifiuti urbani raccolti, privilegiando il recupero di materia rispetto a quello energetico e allo smaltimento in discarica, negli impianti finali che la Regione Veneto ha indicato nella pianificazione dei flussi.

In relazione alla qualità del servizio Arera con la delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (cosiddetto TQRIF). Il TQRIF prevede l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per gli schemi regolatori individuati in relazione all'effettivo livello qualitativo di partenza garantito agli utenti.

Il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 5 del 30.03.2022 ha determinato il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che deve essere rispettato dai gestori: ETRA spa, SESA Società Estense Servizi Ambientali spa, SAVI servizi, Acegas Aps Amga spa e dai Comuni di Marostica, Colceresa, Pianezze, Noventa Padovana e Saccolongo nonché i Comuni di Gallio, Foza, Lusiana-Conco, Roana, Rossano Veneto e Rotzo individuato con riferimento agli schemi definito all'art 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) allegato alla deliberazione n.15/22.

In particolare ha previsto lo schema II - livello qualitativo intermedio per i tutti i restanti Comuni in regime tariffario a corrispettivo e con gestore del servizio di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio strade la ditta ETRA.

Tali disposizioni hanno avuto ricadute organizzative importanti sul servizio reso dal gestore ETRA chiamato ad individuare le specifiche e conseguenti esigenze di spesa corrente e di investimento, che hanno trovato espressione nell'ambito dell'attività di programmazione pluriennale e definizione dei PEF 2022-2025 sotto forma di "oneri aggiuntivi che il gestore si attende di sostenere per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità" introdotti dall'Autorità.

In ossequio a quanto stabilito all'art 5 del TQRIF, con la Delibera di Assemblea di Bacino Brenta per i Rifiuti n. 21 del 22 dicembre 2022 è stata approvata la CARTA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, per singola gestione entrata in vigore in data 01.01.2023.

La rendicontazione in ordine ai livelli di qualità tecnica e contrattuale stabiliti nelle Carta qualità del Servizio saranno oggetto di specifica rendicontazione nella relazione del 2024 relativa all'anno 2023 che comprenderà anche quanto stabilito all'art 58 co.1 e 2 del TQRIF che si riporta:

58.1 "Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Ente territorialmente competente il numero totale di utenze al 31 dicembre dell'anno precedente, suddivise per tipologia (domestica e non domestica), nonché le informazioni e i dati di cui ai successivi commi del presente articolo relativi all'anno precedente registrati ai sensi dell'Articolo 56.

58.2 Per le gestioni ricomprese nello Schema I, per le quali non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità, il gestore trasmette all'Autorità e al pertinente Ente territorialmente competente una relazione, firmata dal suo legale rappresentante, attestante il rispetto degli obblighi di servizio di cui alla Tabella 2 nell'Appendice I."

Ai fini della regolamentazione del servizio è necessario considerare anche quanto è stato svolto di concerto con i Comuni ed il gestore ETRA, per addivenire ad un Regolamento di gestione dei rifiuti urbani. Esso comprende gli obblighi e i doveri degli utenti, nonché le competenze e i doveri del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, dei Comuni e del Gestore.

Infine con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 13 del 29/04/22 è stato approvato il REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI" UNITARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A CORRISPETTIVO per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Brenta Rifiuti.

## 5. **OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Si riassumono i principali obblighi in capo al Gestore affidatario:

- gestire il servizio di asporto rifiuti e tariffazione nel suo complesso compresa la riscossione coattiva e volontaria sia sotto il profilo amministrativo-contabile che tecnico-operativo secondo quanto riportato negli Allegati A e B;
- mantenere funzionanti e/o eventualmente sostituire gli impianti e le attrezzature aziendali affinché gli stessi siano idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati tecnologicamente per garantire il regolare svolgimento del servizio;
- espletare tutte le procedure per l'erogazione dei servizi, così come stabilito dalla normativa;
- stipulare i contratti con i soggetti incaricati comprese le convenzioni con i Consorzi di Filiera;
- ricevere e recepire le segnalazioni del Consorzio, dei Comuni e degli utenti nel rispetto del contratto di servizio e della carta dei servizi vigente;
- effettuare un continuo monitoraggio del servizio al fine di proporre eventuali modifiche o attivazioni di nuovi servizi in relazione alle esigenze dell'utenza;
- redigere e trasmettere al Consorzio ed ai Comuni, per l'approvazione, lo schema di Piano Finanziario per l'anno successivo corredato dall'articolazione tariffaria secondo le modalità contenute nel regolamento di igiene ambientale vigente;
- tenere aggiornate le banche dati fornite dal Consorzio/Comuni;
- collaborare con il Consorzio ai fini dell'acquisizione di eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio da destinare ad investimenti produttivi;
- garantire la massima partecipazione ed informazione all'utenza. La società si impegna a nominare un referente per la comunicazione, il quale collaborerà con le figure tecniche del Consorzio per la predisposizione di piani integrati di comunicazione che dovranno essere condivisi;
- assicurare verso gli utenti e le loro associazioni l'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dalla normativa vigente;
- impegnarsi a mantenere per tutta la durata della concessione adeguati uffici che assicurino le relazioni con il pubblico e le associazioni dei consumatori e siano idonei a ricevere denunce di disservizio e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio integrato dei rifiuti, nonché sul rispetto della disciplina tecnica e giuridica

- vigente, nonché sulla conciliazione delle controversie. Il Gestore si impegna, inoltre, a pubblicizzare, nelle bollette o nelle fatture emesse, il numero della linea telefonica di questi uffici;
- fornire alla cessazione del rapporto contrattuale la banca dati elettronica delle utenze del servizio e il materiale, elettronico o cartaceo.

## 6. VINCOLI

Il finanziamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani la normativa italiana prevede una duplice opzione: il tributo (TA.RI) o la Tariffa avente natura corrispettiva (ossia, un'entrata di natura patrimoniale). Condizione per l'adozione di tale seconda opzione è l'implementazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conformi al DM 20 aprile 2017.

Relativamente al metodo di riconoscimento dei costi del servizio, si evidenzia che l'adozione della deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 ha introdotto nell'ordinamento nazionale una nuova metodologia di elaborazione del PEF rifiuti con decorrenza dall'anno 2020: tale metodologia innova sotto una molteplicità di aspetti, sia formali che sostanziali, rispetto ai metodi preesistenti.

Detta metodologia è stata poi integrata con la delibera ARERA n.363 del 3.8.2021 - Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).

Per l'anno 2023 e quelli a venire, il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti svolge un ruolo attivo di direzione, coordinamento e regolazione del servizio mediante individuazione di subambiti regolatori e di PEF unici per ciascun subambito così da superare gradualmente l'attuale frammentazione su scala comunale.

Il periodo regolatorio ARERA, 2022-2025 è l'orizzonte in cui si attuano le politiche di progressiva e graduale convergenza verso una programmazione unica su scala d'ambito.

Si segnala in tal senso che, avendo già approvato nel 2022 tutti PEF su scala d'ambito per il quadriennio regolatorio, per il 2023 la verifica di coerenza tra le previsioni e il deliberato è schedulata con l'aggiornamento di infraperiodo previsto nell'anno 2024 per il biennio 2022-2023.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza.

Nell'ambito di queste funzioni ARERA, a valle di un procedimento articolato, con Delibera 31 ottobre 2019 n.443/2019 ha individuato un nuovo metodo tariffario per i rifiuti (MTR), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021: una rivoluzione metodologica rispetto ai sistemi sinora in uso.

Detto provvedimento è stato il primo passo verso la progressiva composizione di un quadro regolatorio complesso e strutturato che ARERA ha già avviato e che è ad oggi riassunti nei seguenti provvedimenti:

- Delibera ARERA 18 gennaio 2022 n.15 Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Delibera ARERA 27 dicembre 2022 n.732 Rinnovazione del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 413/2022/R/rif relativo alla definizione di standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell'attività di smaltimento e di recupero e riunificazione del medesimo con il procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità 364/2021/R/rif volto alla determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari

## 7. **CONSIDERAZIONI FINALI**

Si possono assumere le seguenti conclusioni:

- il soggetto affidatario ha caratteristiche di solidità e strutturata capacità operativa;
- le risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio sono in linea con la regolazione ARERA come comprovato dalla recente approvazione;
- la gestione del servizio resa è sostanzialmente coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa come si evince dalla tabella sintetica sui PEF;
- le conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale sono state puntualmente analizzate in relazione all'istruttoria preordinata al nuovo affidamento.

Poiché tale affidamento è ad oggi operante si dà atto della cessazione al 31/12/2022 di questa tipologia contrattuale. In ragione di ciò non seguiranno ulteriori relazioni periodiche per gli anni a venire.

Lì, 19/12/2023

Il responsabile del servizio tecnico  
Mariano Ramina



Il Sindaco  
Fausto Dorio

